

La nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p. necessita di accurata verifica!

App. Milano, Sez. I, Pres. Est. Bocelli, sent. 25.01.2016 (dep.9.02.2016)

La violazione dell'art. 522 c.p.p. si realizza solo quando il fatto per cui vi è giudizio sia oggetto di una trasformazione radicale; non è pertanto sufficiente ai fini della verifica della tutela del diritto di difesa, operare un mero confronto letterale tra contestazione e sentenza. Tale, insufficiente, confronto non esclude infatti che l'imputato abbia comunque avuto modo di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Pertanto meritava rigetto la doglianza presentata dall'appellante in merito ad una asserita violazione dell'art. 522 c.p.p. con riguardo al capo B) dell'imputazione.

(Nel caso di specie, all'imputato erano contestati al capo A) il reato di cui all'art. 612 bis c.p., al capo B) i reati di cui all'art. 81 cpv, 660 e 612 c.p. e al capo C) il reato di cui all'art. 595 c.p. con l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 61 c.p. L'appellante, in virtù della pluralità di condotte e dei riferimenti temporali contestati, riteneva che la sentenza dovesse essere annullata per mancata correlazione tra accusa e contestazione. A parere del Giudicante però le condotte di cui al capo B), ovvero violenza e minaccia, ben potevano rappresentare l'elemento costitutivo degli atti persecutori di cui al capo A), in un lasso temporale che andava dal 2011 al mese di maggio del 2014. Non trovava pertanto giustificazione alcuna la pretesa dell'appellante in merito ad una qualche incompatibilità tra i fatti contestati e ridefiniti. Tutti i fatti erano a conoscenza dell'imputato, che ha potuto difendersi senza alcun tipo di limitazione). (1)

(1) Sull'argomento Cass. Pen., S.U., sent. n. 36551 del 15.07.2010 (dep. 13.10.2010)

La mancanza di pedinamenti o tentativi di avvicinamento non esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 612 bis c.p.

La prova dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 612 bis c.p., ovvero la causazione di un perdurante e grave stato d'ansia e paura nella persona offesa, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di un consistente turbamento psicologico. Tali elementi possono essere ricavati dalle dichiarazioni della vittima del reato, come pure dai comportamenti conseguenti alla condotta dell'agente. A nulla rileva dunque che l'agente non abbia posto in essere pedinamenti, danneggiamenti o tentativi di avvicinamento sul posto di lavoro, essendo sufficiente la reiterazione di condotte moleste e minatorie che abbiano provocato lo stato di ansia e paura richiesto dalla norma.

(Fattispecie in cui la vittima, a seguito della ricezioni di copiosi messaggi e lettere insultanti, nonché foto estrapolati da videoriprese di rapporti sessuali intercorsi con l'imputato durante la loro relazione, aveva esternato il suo terrore a controllare la cassetta delle lettere e il timore per la propria incolumità e per quella dei propri figli, tanto da risolversi a portare con sé uno spray al peperoncino. Pur dichiarando di aver imposto a sé stessa di non modificare le proprie abitudini di vita, la Corte ha ritenuto, sulla base dei noti principi, che tale auto-imposizione di fatto attestasse in maniera chiara ed evidente il mutamento psicologico profondo ingenerato dalle condotte dell'imputato). (1)

(1) In senso conforme Cass. Pen. Sez. V, sent. 14391 del 28.02.2012 (dep. 16.04.2012); Cass. Pen. Sez. V, sent. 24135 del 09.05.2012 (dep. 18.06.2012); Cass. Pen., Sez. VI, sent. 50746 del 14.10.2014 (dep. 03.12.2014)